

circoscrivere le ipotesi di rilevazioni di immagini ai casi di infrazione, sono stati disciplinati il regime di accessibilità alle immagini rilevate ed i relativi tempi di conservazione, prevedendo, altresì, specifiche cautele per la riservatezza di eventuali passeggeri presenti a bordo dei veicoli.

Per l'adeguamento dei sistemi di videosorveglianza alle prescrizioni del *provvedimento*, sono stati infine indicati specifici termini, il cui mancato rispetto può comportare l'applicazione di una sanzione amministrativa.

1.1.10. Disposizioni relative agli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo

Per il terremoto dell'Aquila, tenuto conto della situazione di grave emergenza creatasi, il Garante ha sospeso nelle zone interessate, sino al 31 dicembre 2009, il decorso dei termini di adempimento di ogni provvedimento adottato dall'Autorità in materia di trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 154 del Codice (*Prov. 28 maggio 2009, in G.U. 15 giugno 2009, n. 136 [doc. web n. 1620165]*).

Inoltre, l'Autorità è stata interpellata dal Comune dell'Aquila circa le richieste delle forze politiche di acquisire per la campagna elettorale gli elenchi in cui, a seguito del sisma del 2009, sono registrati i nuovi recapiti degli elettori. Essi, privi dei riferimenti telefonici, sono stati raccolti dal Comune in apposite banche dati, correlate alle diverse tipologie di "modalità abitative" (quali moduli abitativi provvisori, moduli abitativi rimovibili, autonoma sistemazione all'interno e al di fuori del territorio aquilano), per controllare il movimento migratorio.

Al riguardo, in relazione ai soli profili di competenza del Garante, non è stata ritenuta preclusa, con riferimento alle specifiche esigenze rappresentate con il quesito, la possibilità che, per l'inoltro di messaggi elettorali e politici, possano essere forniti, ai richiedenti legittimati, gli indirizzi provvisori dei soli cittadini iscritti nelle liste elettorali in possesso del Comune dell'Aquila, con esclusione di ogni altra informazione non pertinente (*Prov. 4 febbraio 2010 [doc. web n. 1694777]*).

1.2. RAPPORTI CON IL PARLAMENTO E ALTRE ISTITUZIONI

1.2.1. Le audizioni del Garante in Parlamento

Nel 2009 il Garante ha partecipato ad alcune audizioni presso commissioni della Camera e del Senato o altri organismi anche bicamerali, nell'ambito di indagini conoscitive o nel corso dei lavori per l'approvazione di proposte di legge aventi riflessi in materia di protezione dei dati personali.

In questo quadro si collocano, in particolare:

- a) il 25 novembre 2009, presso la Commissione finanze della Camera dei deputati, un'audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul credito al consumo, il cui documento conclusivo è stato approvato il 23 febbraio 2010. Nel corso dell'audizione il Garante ha affrontato diverse problematiche relative al funzionamento dei Sistemi di informazione creditizia (Sic) e all'applicazione del relativo codice di deontologia e buona condotta; si è poi soffermato anche sul progetto di legge in materia di furto d'identità e di frodi *“nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti e del settore assicurativo”*, approvato dal Senato e successivamente assegnato all'esame proprio della Commissione finanze (AC 2699). Sul punto l'Autorità ha ribadito alcune perplessità già espresse nel corso di una audizione tenuta presso l'omologa Commissione del Senato il 31 luglio 2008, in particolare per quanto riguarda la paventata costituzione di una nuova banca dati, l'ampliamento della categoria dei dati acquisiti al fine di prevenire le frodi configuranti furto di identità e dei soggetti aderenti al sistema antifrode, nonché la previsione di una sua estensione anche alle frodi nel settore assicurativo; fenomeno, quest'ultimo, affatto diverso da quello relativo al furto d'identità oggetto del disegno di legge. Si segnala peraltro che il suddetto documento conclusivo mette in ampio risalto le osservazioni rese dal Garante nell'audizione sia per quanto riguarda i Sic, sia in relazione alle criticità evidenziate sul citato progetto di legge in materia di furto di identità e frodi nel settore del credito al consumo. Nel documento conclusivo si approfondisce in particolare la tematica relativa alle proposte di riforma, anche normativa, in materia, segnatamente per quanto riguarda:

- il rafforzamento dei poteri, anche sanzionatori, delle autorità di vigilanza;
 - l'operatività dei Sic e gli strumenti a garanzia dei consumatori (informativa, opposizione, tutela);
 - il potenziamento della capacità degli operatori del credito di effettuare un'auto-valutazione del credito stesso;
 - la necessità di una normativa specifica sul sovraindebitamento delle famiglie;
 - la necessità di una normativa per combattere le frodi, con particolare riguardo al furto d'identità;
- b) il 15 luglio 2009, presso la Commissione affari costituzionali della Camera, un'audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni (il cui documento conclusivo è stato approvato il 16 dicembre 2009), nel corso della quale il Garante ha in particolare illustrato le implicazioni sulla protezione dei dati personali dei processi di informatizzazione dell'attività amministrativa, specie per quanto riguarda l'uso della rete per la trasmissione, l'archiviazione e lo scambio di dati tra le strutture sanitarie nonché, talora, tra esse, medici curanti e pazienti. L'Autorità ha inoltre descritto i riflessi sul diritto alla protezione dei dati personali derivanti dalle interconnessioni fra banche dati centrali e periferiche funzionali alla piena attuazione del federalismo fiscale. Il Garante ha infine osservato come l'art. 71, comma 1-*bis*, del codice dell'amministrazione digitale non preveda il parere del Garante in ordine ai decreti che devono individuare le regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico di connettività né in ordine agli accordi di servizio e di cooperazione funzionali alla digitalizzazione delle amministrazioni, il che non consente spesso una puntuale verifica delle misure di sicurezza e delle garanzie per la protezione dei dati personali così trattati;
- c) il 30 gennaio 2009, presso il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, un'audizione sulla vicenda della raccolta di dati effettuata nell'ambito di una inchiesta giudiziaria della procura di Catanzaro (*cd. "caso Genchi"*).

1.2.2. L'Autorità e le attività di sindacato ispettivo e di indirizzo del Parlamento

Nel 2009, l'Autorità ha fornito la consueta collaborazione al Governo in riferimento ad atti di sindacato ispettivo e ad attività di indirizzo e di controllo del Parlamento riguardanti aspetti di specifico interesse in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, sono stati forniti elementi di valutazione ai fini della risposta, da parte del Governo, all'interrogazione n. 4-00050 dell'on. Mecacci ed altri, concernente il *"Foreign Intelligence Surveillance Act"*. In particolare, l'Autorità, dopo avere illustrato la legislazione federale attualmente vigente negli Stati Uniti in materia di intercettazione di comunicazioni, anche nell'ambito di operazioni di *intelligence* finalizzate al contrasto del terrorismo, e i più importanti orientamenti della Corte Suprema in materia, ha evidenziato le possibili implicazioni di tali norme sul diritto alla protezione dei dati personali dei cittadini europei, anche per quanto concerne gli istituti attraverso i quali gli interessati possono far valere i propri diritti.

L'Autorità ha inoltre assicurato la richiesta collaborazione ai fini dell'acquisizione, da parte del Governo, degli elementi utili alla predisposizione di un'informativa urgente, svolta nella seduta n. 179 del 19 maggio 2009 dell'Assemblea della Camera dei deputati, relativa al fenomeno dello *"spionaggio telematico"* attraverso la messaggistica dei telefoni cellulari (*cd. "Sms-spia"*)-tema oggetto peraltro di diversi atti di sindacato ispettivo.

Il Garante ha in particolare fornito al Governo un rapporto tecnico, basato anche sulle risposte ricevute dai principali produttori di *software* di sicurezza ad un questionario relativo alla vulnerabilità dei telefoni cellulari, illustrando i rischi per il diritto alla protezione dei dati personali connessi a tale fenomeno di controllo a distanza dei telefoni cellulari.

1.2.3. L'attività consultiva del Garante sugli atti del Governo

Nel quadro dell'attività consultiva concernente norme regolamentari ed atti amministrativi suscettibili di incidere sulla protezione dei dati personali (art. 154, comma 5, del Codice), il Garante ha espresso nel periodo in esame diversi pareri i quali hanno riguardato, in particolare:

- a) uno schema di regolamento interno del Ministero dell'ambiente e della tutela

- del mare per l'utilizzo della posta elettronica e della rete internet negli uffici del ministero (*Parere* 4 marzo 2010 [doc. *web* n. 1706464]);
- b) uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regole tecniche per il rilascio - ai dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche statali, nonché al personale militare in attività di servizio o in posizione ausiliaria - della tessera personale di riconoscimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, in formato elettronico (*cd.* "modello ATe") (*Parere* 18 febbraio 2010 [doc. *web* n. 1702885]);
- c) uno schema di regolamento di esecuzione del sesto censimento generale dell'agricoltura, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.l. 25 settembre 2009, n.135, convertito, con modificazioni, dalla l. 20 novembre 2009, n. 166 (*Parere* 18 febbraio 2010 [doc. *web* n. 1703119]);
- d) uno schema di decreto interministeriale contenente disposizioni per l'attuazione del Sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio dei dati fra gli Stati membri dell'Unione europea (*Parere* 28 gennaio 2010 [doc. *web* n. 1694785]);
- e) uno schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione recante modalità di assorbimento della tessera sanitaria nella carta nazionale dei servizi (art. 50, comma 13, d.l. n. 269/2003 (*Parere* 21 gennaio 2010 [doc. *web* n. 1693904]));
- f) uno schema di regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo (*Parere* 21 gennaio 2010 [doc. *web* n. 1694419]);
- g) uno schema di decreto del Ministro della giustizia recante regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, in sostituzione del decreto del Ministro della giustizia del 17 luglio 2008 (*Parere* 16 dicembre 2009 [doc. *web* n. 1689683]);
- h) uno schema di documento recante linee-guida per la dematerializzazione della documentazione clinica in diagnostica per immagini, adottato dal Ministero del

- lavoro, della salute e delle politiche sociali (*Parere* 26 novembre 2009 [doc. *web* n. 1688961]);
- i) uno schema di decreto del Ministro dell'interno concernente le modalità di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento dei consigli comunali e provinciali (*Parere* 29 ottobre 2009 [doc. *web* n. 1669219]);
- j) uno schema di decreto concernente l'anagrafe dei fondi sanitari istituita, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dall'art. 9, comma 9, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e dal successivo decreto ministeriale 31 maggio 2008 (*Parere* 17 settembre 2009 [doc. *web* n. 1655693]);
- k) uno schema di circolare predisposta dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione recante "*prime indicazioni operative*" relative alle misure di trasparenza e pubblicità previste dall'art. 21, comma 1, della l. 18 giugno 2009, n. 69 (*Parere* 16 luglio 2009 [doc. *web* n. 1639950]);
- l) uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il "*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*", elaborato al fine di codificare in un unico testo normativo le fonti di rango secondario di interesse dell'Amministrazione della difesa (art. 14, l. 28 novembre 2005, n. 246) (*Parere* 12 giugno 2009 [doc. *web* n. 1630403]);
- m) uno schema di decreto del Ministro degli affari esteri recante aggiornamenti grafici e tecnici del libretto di passaporto, che sostituisce integralmente, abrogandolo, il decreto del Ministro degli affari esteri del 29 novembre 2005 (*Parere* 18 giugno 2009 [doc. *web* n. 1630387]);
- n) uno schema di decreto del Ministero degli affari esteri recante disposizioni sul passaporto elettronico, che sostituisce integralmente, abrogandolo, il decreto del Ministro degli affari esteri del 31 marzo 2006 (*Parere* 18 giugno 2009 [doc. *web* n. 1630422]);
- o) uno schema di regolamento *ex art.* 17, comma 2, della l. n. 400/1988, predisposto dal Dipartimento per la semplificazione normativa della Presidenza del Consiglio

- dei ministri, concernente la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, emanato in attuazione dell'art. 38, comma 3, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133 (*Parere* 18 giugno 2009 [doc. *web* n. 1630376]);
- p) uno schema di ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 (*Parere* 4 giugno 2009 [doc. *web* n. 1621162]);
- q) uno schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca riguardante le modalità e i contenuti delle prove di ammissione a corsi di laurea ad accesso programmato per l'anno accademico 2009/2010 (*Parere* 14 maggio 2009 [doc. *web* n. 1617715]);
- r) uno schema di decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali recante istituzione del Sistema informativo per la salute mentale (Sism) (*Parere* 6 maggio 2009 [doc. *web* n. 1616893]);
- s) uno schema di decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali recante istituzione del Sistema informativo per le dipendenze (Sind) (*Parere* 6 maggio 2009 [doc. *web* n. 1615306]);
- t) uno schema di decreto del Ministro dell'interno in materia di verifica di requisiti ostativi al rilascio di titoli di accesso a competizioni calcistiche (*Parere* 16 aprile 2009 [doc. *web* n. 1615614]);
- u) uno schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali concernente il controllo delle esenzioni sanitarie per reddito (*Parere* 8 aprile 2009 [doc. *web* n. 1611955]);
- v) uno schema di decreto del Ministro dell'istruzione e dell'università e della ricerca riguardante le pre-iscrizioni universitarie per l'anno accademico 2009/2010 (*Parere* 26 marzo 2009 [doc. *web* n. 1606014]);
- w) uno schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante il regolamento che disciplina le modalità di accesso al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (Siope) (*Parere* 26 febbraio 2009 [doc. *web* n. 1605504]);

- x) uno schema di d.P.C.m. recante il regolamento in materia di accesso degli organismi di informazione e sicurezza agli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni e di altri soggetti, adottato in attuazione dell'art. 13 della l. 3 agosto 2007, n. 124 (*Parere* 12 febbraio 2009 [doc. *web* n.1597595]).

A fronte dei diversi pareri sopra menzionati, continuano tuttavia a registrarsi casi di mancata consultazione dell'Autorità, fra i quali in particolare:

- a) il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 11 dicembre 2009 (in *G.U.* 12 gennaio 2010, n. 8) recante istituzione del Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità;
- b) l'accordo della Conferenza unificata del 26 novembre 2009 (in *G.U.* 4 gennaio 2010, n. 2), sancito ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sul documento proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria in materia di dati sanitari, flussi informativi e cartella clinica anche informatizzata;
- c) il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 novembre 2009 (in *G.U.* 6 febbraio 2010, n. 30), recante disposizioni relative al servizio del numero telefonico unico di emergenza europeo;
- d) il d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 (in *G.U.* 19 agosto 2009, n. 191), recante regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del d.l. 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 ottobre 2008, n. 169;
- e) il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 19 maggio 2009 n. 46441 (in *G.U.* 22 luglio 2009, n. 168) in materia di accesso all'indennità di disoccupazione per sospensione dell'attività lavorativa;
- f) il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 29 gennaio 2009 (in *G.U.* 4 maggio 2009, n. 101) recante istituzione degli "Access Point" per l'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;

- g) il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 dicembre 2008 (in *G.U.* 9 marzo 2009, n. 56) recante l'aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera e per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere;
- h) il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008 (in *G.U.* 9 gennaio 2009, n. 6), recante istituzione della banca dati finalizzata alla rilevazione delle prestazioni residenziali e semiresidenziali;
- i) il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008 (in *G.U.* 13 gennaio 2009, n. 9) recante istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza;
- l) il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008 (in *G.U.* 9 gennaio 2009, n. 6) recante istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare.

Inoltre, il parere del Garante non è stato richiesto in relazione a provvedimenti i quali, ancorché non prevedano specifiche disposizioni in materia di protezione dei dati personali, tuttavia incidono, sia pur indirettamente, su tale materia. Tra questi provvedimenti si richiamano, in particolare, i seguenti:

- a) l'accordo della Conferenza unificata del 26 novembre 2009, sancito ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sul documento proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria in materia di strutture sanitarie nell'ambito del sistema penitenziario italiano (in *G.U.* 4 gennaio 2010, n. 2);
- b) l'accordo della Conferenza unificata del 26 novembre 2009, sancito ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sul documento proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria recante linee di indirizzo per l'assistenza ai minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria (in *G.U.* 4 gennaio 2010, n. 2);
- c) il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 18 novembre 2009 (*G.U.* 31 dicembre 2009, n. 303), recante istituzione di una rete

nazionale di banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale;

d) il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 18 novembre 2009 (in *G.U.* 31 dicembre 2009, n. 303), in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale per uso autologo-dedicato.

1.2.4. Altri pareri

Su espressa richiesta, il Garante ha espresso parere anche su alcuni altri atti normativi del Governo e, in particolare, sui seguenti provvedimenti:

- a) uno schema di disegno di legge predisposto dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali recante l'istituzione dei registri nazionali e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti nonché divieto di plastica mammaria ai minori (*Parere* 16 dicembre 2009 [doc. web n. 1689676]);
- b) un progetto di Accordo Italia-Usa predisposto dal Ministero degli affari esteri per il rafforzamento della collaborazione bilaterale nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità ("*serious crimes*") (*Parere* 28 maggio 2009 [doc. web n. 1624697]).

1.3. LEGGI REGIONALI

Nel corso del 2009 è proseguita l'attività di esame e valutazione delle leggi regionali approvate e sottoposte al vaglio di costituzionalità del Governo ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, al fine di fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri eventuali elementi di valutazione.

Nella gran parte dei casi sottoposti all'attenzione dell'Autorità (trentaquattro) è stato riscontrato un sostanziale corretto svolgimento della potestà legislativa regionale rispetto ai profili di protezione dei dati personali.

Solo in due casi l'Autorità ha fornito alla Presidenza del Consiglio dei ministri osservazioni in merito alla compatibilità della legge in esame con i principi in materia di protezione dei dati personali, ai fini della valutazione sull'eventuale sussistenza

dei presupposti per l'impugnazione della legge regionale.

In particolare, in relazione alla legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 29 aprile 2009 (*Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale*), si è rilevato come l'omessa menzione, in talune disposizioni, del necessario rispetto della legislazione statale in materia di protezione dei dati personali - quale norma interposta ai fini del sindacato di costituzionalità in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione - rischiasse di violare tale norma costituzionale, giusta il principio sancito dalla Consulta con la sentenza n. 271 del 2005.

In relazione alla legge della Regione Calabria n. 25 del 17 agosto 2009, recante "*Norme per lo svolgimento di elezioni primarie per la selezione di candidati all'elezione del presidente della Giunta regionale*", si sono rilevate talune perplessità sulla compatibilità della disciplina ivi prevista con la legislazione statale in materia di protezione dei dati personali, da valutare anche ai fini di una possibile violazione del predetto art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione. Le criticità evidenziate riguardavano, in particolare, le norme della legge regionale volte a disciplinare taluni adempimenti procedurali funzionali allo svolgimento delle consultazioni elettorali, tali da consentire di desumere la scelta dell'elettore in base alla scheda della lista richiesta.

Le perplessità sollevate dal Garante sono state condivise dal Consiglio dei ministri che ha deliberato di impugnare la suddetta legge regionale, che tuttavia, a distanza di un breve lasso di tempo, è stata modificata, recependo sostanzialmente i rilievi del Governo (leggi della Regione Calabria nn. 38 e 44 del 2009).

2. QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

2.1. LE GARANZIE PREVISTE NEL CODICE E ALCUNI RECENTI INTERVENTI MODIFICATIVI

L'applicazione - anche in sede giurisdizionale e amministrativa - del Codice ne ha dimostrato l'assoluta rilevanza ai fini della garanzia dei diritti fondamentali e, in particolare, del *"diritto alla protezione dei dati personali"* introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 1 del Codice.

Pur nel sostanziale rispetto del suo impianto generale, il Codice ha subito, in particolare nel corso del 2009 e in questo primo scorcio del 2010, talune puntuali ma significative modifiche, che di seguito si espongono.

2.1.1. Le modifiche in materia di conoscibilità di notizie relative all'attività di pubblici funzionari

Una prima significativa modifica al Codice si registra in materia di conoscibilità di notizie relative all'attività del personale che svolge una funzione pubblica, introdotta dall'art. 14 del disegno di legge sul lavoro pubblico (AS 1167-B) approvato dalle Camere il 3 marzo 2010 e rinviato alle stesse dal Presidente della Repubblica.

Il disegno di legge ha integrato l'art. 19 del Codice ed ha contestualmente soppresso la novella introdotta all'art. 1 del medesimo Codice nell'ambito di un ampio intervento normativo in materia di trasparenza dell'attività delle pubbliche amministrazioni, già descritta nella *Relazione 2008*, p. 37 (art. 4, comma 9, l. 4 marzo 2009, n.15, recante delega al Governo per l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico). Un emendamento d'iniziativa parlamentare aveva infatti modificato il predetto art. 1 (rubricato *"Diritto alla protezione dei dati personali"*) sancendo che *"le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale"*.

Al riguardo, si rammenta che, in seguito all'approvazione di tale norma, il Garante aveva segnalato informalmente al Governo l'opportunità di assicurare, quanto meno, la corretta collocazione sistematica della norma, non già fra i principi generali,

bensì nel capo del Codice riguardante i trattamenti effettuati dai soggetti pubblici (art. 19 del Codice), anche in considerazione dei possibili dubbi di legittimità costituzionale e comunitaria della disposizione, che sottraeva sostanzialmente talune categorie di informazioni e i relativi soggetti interessati alle garanzie in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, al fine di rendere più facilmente applicabile la norma, l'Autorità aveva richiamato l'attenzione del Governo sull'opportunità di demandare a un successivo decreto l'individuazione delle notizie relative alle prestazioni lavorative oggetto della disposizione.

Tali indicazioni sono state recepite dal Governo e trasfuse in un emendamento, poi presentato dal relatore al disegno di legge in esame, volto a sopprimere la modifica apportata all'art. 1 del Codice, e a demandare a un regolamento, emanato previa acquisizione del parere del Garante, l'individuazione delle notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni dei pubblici funzionari di cui è ammessa la comunicazione.

Nel corso dei lavori, la proposta emendativa ha, tuttavia, subito dei correttivi, fino alla versione definitivamente approvata che prevede l'accessibilità delle notizie riguardanti le prestazioni e la relativa valutazione, salvo che si tratti di alcune informazioni per lo più di natura sensibile. In base al nuovo comma 3-*bis* dell'art. 19 del Codice, infatti, *“le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'Amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'Amministrazione”* idonee a rivelare dati sensibili.

2.1.2. Le modifiche in materia di comunicazione promozionale

Un altro importante intervento modificativo del Codice ha riguardato la disciplina dell'attività di comunicazione promozionale effettuata mediante l'impiego del telefono.

L'art. 20-*bis* del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla l. 20 novembre 2009, n. 166 (recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari) ed introdotto da un emendamento di iniziativa parlamentare, ha integrato

l'art. 130 del Codice (*"Comunicazione indesiderate"*) prevedendo che il trattamento, mediante l'impiego del telefono, di dati personali provenienti da elenchi telefonici a disposizione del pubblico sia consentito solo nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione iscrivendo la numerazione telefonica di cui è intestatario in un apposito registro pubblico (*cd. "opt-out"*).

La norma prevede pertanto l'istituzione, con regolamento del Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, di un registro pubblico delle opposizioni - destinato a operare sotto la vigilanza del Garante - iscrivendosi al quale ciascun cittadino potrà esercitare, appunto, il diritto di opposizione a ogni trattamento dei suoi dati effettuato per telefono a fini di comunicazione promozionale (in particolare: *"a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale"* - art. 7, comma 4, lett. b), del Codice).

Nell'esercizio della potestà regolamentare, il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi: il registro può essere istituito e gestito da un ente o un'autorità pubblica titolare di competenze in materia, ovvero affidato - per quanto concerne la realizzazione e la gestione - a un privato mediante contratto di servizio; deve consentire di effettuare esclusivamente interrogazioni selettive (ma non di trasferire i dati ivi contenuti) e tracciare gli accessi; devono essere individuate la tempistica e le modalità d'iscrizione al registro, garantendone l'efficacia indefinita e la revocabilità gratuita e in ogni tempo, prevedendo altresì l'obbligo, in capo a coloro che contattano telefonicamente un utente a fini di comunicazione promozionale, di consentire, da un lato, l'identificazione della linea chiamante e, dall'altro, di informare l'abbonato della possibilità, per il futuro, di opporsi alle chiamate indesiderate mediante l'iscrizione nel registro. Infine, nonostante l'iscrizione al registro, è consentito il trattamento di dati lecitamente raccolti ai sensi degli artt. 23 e 24 del Codice.

La violazione del diritto di opposizione esercitato nelle forme descritte e in quelle che saranno previste dal regolamento di attuazione è punita ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 162 del Codice (comma aggiunto dall'art. 44 del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2009, n. 14), come novellato dal

medesimo art. 20-*bis*, del d.l. n. 135/2009 (il minimo edittale della sanzione applicabile è ridotto da 20.000 a 10.000 euro) (*cf. par. 2.1.3.*).

Il dato più significativo della novella consiste dunque nell'aver sostituito il principio della necessità del consenso esplicito per il trattamento di dati personali provenienti da elenchi pubblici effettuato mediante telefono per finalità commerciali (*cd. "opt-in"*), rendendo necessario l'esercizio del diritto di opposizione (*cd. "opt-out"*).

In proposito il Garante, con un comunicato stampa, ha sottolineato gli effetti negativi dell'emendamento approvato dal Senato sulle telefonate promozionali, che finirà col danneggiare lo stesso *marketing* telefonico facendolo apparire sempre più invadente e insopportabile.

Il Garante ha espresso perplessità anche sulla scelta delle modalità di esercizio del diritto di opposizione, in quanto registri del tipo di quello previsto dal legislatore italiano non hanno in realtà funzionato in nessun paese dove sono stati istituiti, mentre sono facilmente prefigurabili le oggettive difficoltà che molti cittadini, soprattutto anziani, troveranno nel manifestare il loro *"dissenso"* alla comunicazione commerciale.

Infine, l'art. 20-*bis* ha prorogato sino al medesimo termine di sei mesi, la possibilità, per coloro che prima del 1° agosto 2005 avevano costituito banche dati sulla base di elenchi telefonici pubblici, di utilizzare i dati personali contenuti nei medesimi elenchi per fini promozionali anche in deroga alle disposizioni del Codice relative all'informativa e al consenso degli interessati (artt. 13 e 23), secondo la disciplina *"transitoria"* (efficace cioè fino al 31 dicembre 2009) introdotta dal comma 1-*bis* del *cit.* art. 44 del d.l. n. 207/2008, e in relazione alla quale il Garante ha impartito specifiche prescrizioni ai titolari delle banche dati con *provvedimento* 12 marzo 2009.

Sul punto, è opportuno ricordare che il 7 aprile 2009 la Commissione europea, rispondendo ad un'interrogazione parlamentare (P-1463/2009, on. Cappato), ha rilevato il contrasto tra la norma di cui al suddetto art. 44, comma 1-*bis*, del d.l. n. 207/2008 e le prescrizioni adottate in merito dal Garante quale autorità nazionale deputata alla garanzia del diritto alla protezione dei dati personali, preannunciando una consultazione con le autorità italiane al fine di verificarne la compatibilità con il diritto comunitario

e in particolare con la Direttiva n. 2002/58/CE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche.

Invero, con nota C (2010)290 del 28 gennaio 2010, la Commissione europea, nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2356, ha disposto una costituzione in mora, *ex art.* 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nei confronti del nostro Paese, ritenendo che le novelle apportate alla disciplina sul *telemarketing* dai d.l. nn. 207/2008 e 135/2009, non garantiscano, per alcuni aspetti, il corretto recepimento delle pertinenti norme della direttiva 2002/58/CE.

2.1.3. Le modifiche in materia di sanzioni

Si segnalano, infine, mirati interventi modificativi del quadro sanzionatorio previsto dal Codice, cui si è già fatto cenno, seppure indirettamente, nel paragrafo precedente.

Il già citato art. 20-*bis* del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla l. 20 novembre 2009, n. 166, ha infatti previsto la punibilità con sanzione amministrativa della violazione del diritto di opposizione esercitato nelle nuove forme previste dall'art. 130, comma 3-*bis*, del Codice e dal relativo regolamento di attuazione (cioè mediante iscrizione nell'apposito registro pubblico delle opposizioni) (art. 162, comma 2-*quater*, del Codice). In tali casi si applica la sanzione pecuniaria prevista dal comma 2-*bis* del medesimo art. 162 del Codice (*"Altre fattispecie"*) che lo stesso decreto-legge ha ridotto nel minimo edittale da 20.000 a 10.000 euro.

Tale ultimo intervento sull'entità della sanzione, che riguarda anche le altre fattispecie previste nel medesimo comma 2-*bis* dell'art. 162 (trattamento di dati personali effettuato in violazione dell'obbligo di adottare le misure minime di sicurezza ai sensi dell'art. 33 del Codice, essendo peraltro in tal caso escluso il pagamento in misura ridotta; violazione delle disposizioni richiamate nell'art. 167 del Codice concernente il trattamento illecito di dati personali), mira a calibrare meglio la portata della sanzione rispetto a fatti di lieve entità, segnatamente nel caso in cui le violazioni siano commesse da piccole realtà produttive.